



### L'obbligazione climatica nel giudizio civile: una «comune azione risarcitoria»?



Federico Pistelli

Ricercatore dell'Università di Trento

**SOMMARIO:** 1. “Cosa c’è di comune” nell’azione risarcitoria per danno da responsabilità climatica? – 2. Alcuni punti fermi nel dibattito sull’obbligazione climatica. – 3. Le “vie” del giudizio per Stati e privati. – 4. Un’azione né «comune», né tantomeno «risarcitoria». – 5. Un’ipotesi di ricostruzione alternativa, a partire dalle norme sulla pianificazione. – 6. L’obbligazione di *pianificazione* climatica nel giudizio civile.

#### 1. “Cosa c’è di comune” nell’azione risarcitoria per danno da responsabilità climatica?

Alcuni primissimi commenti alla recente ordinanza delle Sezioni Unite in materia di responsabilità climatica delle imprese attribuiscono debito risalto a un passaggio dell’iter argomentativo della decisione in commento, nel quale il supremo consesso definisce la fattispecie all’esame come una «comune azione risarcitoria»<sup>1</sup>. Il caso trae origine da un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione presentato da due note organizzazioni ambientaliste nei confronti di un’impresa operante nel settore della produzione e distribuzione di combustibili fossili e delle amministrazioni pubbliche che ne influenzano le decisioni strategiche attraverso la detenzione di partecipazioni di controllo<sup>2</sup>. Il ricorso si fonda sull’«allegazione di un danno» che consiste nella «lesione del

<sup>1</sup> Cass., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, segnalata e consultabile sulla pagina di Accademia nella rubrica “dalle Corti”; nonché in *Foro. it.*, 2025, I, 2224 ss., con note di MAZZA e SERAFINELLI.

<sup>2</sup> L’aumento nella frequenza di episodi climatici estremi ha spinto talune organizzazioni non governative a rivolgersi a corti nazionali e sovranazionali per far valere l’ineffettività delle misure

diritto alla vita e al rispetto della vita privata e familiare» e che è causalmente riconducibile a condotte attive e omissive dell'impresa convenuta, cui vanno imputate «emissioni di CO<sub>2</sub> nell'atmosfera, responsabili dell'incremento della temperatura globale». La domanda proposta dagli attori è volta ad accertare una responsabilità fondata sulla natura intrinsecamente pericolosa dell'attività (art. 2050 c.c.), ovvero sull'obbligo di prevenzione di externalità negative prodotte da una cosa in custodia (art. 2051 c.c.) e, in ulteriore denegata ipotesi, sulla fattispecie generale dell'illecito civile. L'ordinanza, preso atto che il diritto controverso appartiene alle materie di competenza dell'autorità giudiziaria italiana, dichiara conoscibile l'azione e rimette le parti al tribunale di primo grado per la riassunzione della causa e la sua definizione del merito.

Soffermandosi per un momento sull'utilizzo dell'aggettivo con cui la Cassazione qualifica il *petitum* sostanziale della domanda – «comune» azione risarcitoria – si ha l'impressione che esso si possa intendere in almeno due accezioni.

In un primo senso, al suo uso può essere attribuita una valenza sostanzialistica. Il richiamo sarebbe da intendersi come adesione da parte dei giudici di legittimità al filone che riconduce la fattispecie in esame allo statuto delle tutele aquiliane<sup>3</sup>. La «specialità» che fa da contraltare alla natura «comune» di questa classe di azioni sarebbe, pertanto, quella relativa alle singole fattispecie tipiche di danno, inclusa quella disciplinata dal codice dell'ambiente<sup>4</sup>.

---

pianificate dai governi. In particolare, oggetto di censura sono state le politiche pubbliche di riduzione del volume delle emissioni di Greenhouse Gas Emissions (GHG): in qualche caso, per essersi discostate dagli obiettivi intermedi prefissati; in altri, per essere rimaste sostanzialmente prive di attuazione. Negli ultimi anni sono state pubblicate diverse raccolte sul contenzioso climatico, fra le quali, v., KAHL e WELLER, *Climate Change Litigation. A Handbook*, München, 2021; GANGULY, SETZER e HEYVAERT, *If at First You Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, 2018, 38, 841 ss. La Columbia Law School, Sabin Center for Climate Change Law raccoglie in un database una selezione di pronunce relative al contenzioso climatico a livello globale. Il database è accessibile all'indirizzo <https://climatecasechart.com/>. Per un'autorevole proposta di classificazione del contenzioso, v., ALPA, *Dieselgate, Climate Change e diritti della persona. Un diritto giurisprudenziale composito*, in *Riv. It. Med. Leg.*, 2024, 1-2, 105 ss.

<sup>3</sup> In questo senso, v., ampiamente, P. FEMIA, *Responsabilità civile e climate change litigation*, in C. Scognamiglio (diretto da), *Enc. dir., Tematici, VII, Responsabilità Civile*, Milano, 2024, 847 ss.; SERAFINELLI, *Responsabilità extracontrattuale e cambiamento climatico*, Torino, 2024. Sul ruolo della responsabilità civile, sia consentito il richiamo a CAFAGGI, IAMICELI e PISTELLI, *Compliance and due diligence in global value chains: the emergence of a EU sustainability framework in global regulation*, in Ead. (a cura di), *Sustainability, Due Diligence and Value Chain Governance*, Cheltenham, 2025, 1 ss. (una versione ad accesso libero del contributo introduttivo è disponibile all'indirizzo seguente: <https://www.elgaronline.com/view/book/9781035350636/9781035350636.xml>).

<sup>4</sup> SALANITRO, *La tutela preventiva della biodiversità nel regolamento europeo sul ripristino della natura* (Nature Restoration Law), in *Amb. dir.*, 2025, 1 ss.; ID., *Danno ambientale e responsabilità civile*, in C. Scognamiglio (diretto da), *Enc. dir., Tematici, VII, Responsabilità civile*, cit., 202 ss.; RENNA, *Le azioni inibitorie collettive: profili funzionali e regolatori*, in *Dialoghi dir. econ.*, 2025, 1, 23 ss.; CARAPEZZA FIGLIA, *Il ruolo del diritto civile nella lotta al cambiamento climatico*, in P. PERLINGIERI, STEFANIA e PRISCO (a cura di), *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili. Atti del 17° Convegno Nazionale, 11-12-13 gen-*

In una seconda accezione, l'espressione andrebbe invece intesa come mero rafforzativo di una presa di distanza dalla decisione con cui il foro romano, l'anno precedente, aveva reputato fuoriuscire dalla sfera della giurisdizione ordinaria l'analoga azione di ottemperanza all'obbligazione climatica rivolta nei confronti di un'amministrazione pubblica («Giudizio Universale»)<sup>5</sup>. A differenza di quest'ultima, la quale implica un sindacato su «provvedimenti e comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico»<sup>6</sup>, l'azione di responsabilità che coinvolge la condotta di un privato richiede l'accertamento di un obbligo d'intervento e il riconoscimento di rimedi per sua inosservanza, secondo modalità che non si discostano da quelle tipiche della tutela risarcitoria. Il sindacato sui margini di discrezionalità di uno Stato giustifica, insomma, la «specialità» di un procedimento che non trova invece ragion d'essere rispetto a un'azione diretta a verificare «soltanto» l'esistenza di un diritto soggettivo, di una sua lesione e a disporre rimedi effettivi. La medesima logica consentirebbe altresì di spiegare l'infelice utilizzo dell'avverbio di limitazione<sup>7</sup>, non come tentativo da parte delle Sezioni Unite di sminuire il compito di ricostruzione della fattispecie – della cui complessità, i giudici di legittimità non possono certo che essere ben consapevoli – quanto piuttosto come volontà di allontanare lo spettro del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. Questa lettura invita pertanto a intendere il richiamo alla natura «comune» dell'azione di risarcimento in contrapposizione alla «specialità» della giurisdizione sul mancato o scorretto esercizio del potere legislativo.

Come la si voglia intendere<sup>8</sup>, resta comunque fermo che l'azione climatica avverso un privato non ponga un tema di «giustiziabilità» della pretesa – valutazione che, come noto,

---

naio 2024 presso l'Università di Roma La Sapienza, Napoli, 2024, 163 ss.; Pozzo, *I criteri di liquidazione del danno ambientale nella prospettiva della distinzione tra danno evento e danno conseguenza*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 1848 ss.; MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Pisa, 2020; MATTEI, *Il diritto della responsabilità civile*, in U. Mattei e A. Quarta (a cura di), *Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni*, Sansepolcro, 2018, 220 ss.; VISINTINI, «Responsabilità civile e danni ambientali», in *Enc. dir.*, Ann. IV, Milano, 2011, 1012 ss.; PERLINGIERI, *Conclusione dei lavori*, in AA.Vv. (a cura di), *Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici. Esperienze a confronto*, Firenze, 2008, 254; RODOTÀ, *Introduzione*, in AA.Vv. (a cura di), *La responsabilità dell'impresa per i danni all'ambiente e ai consumatori*, Milano, 1978, 21 ss.

<sup>5</sup> Tribunale Roma, Sez. II civile, 26 febbraio 2024, n. 3552, in *Danno e Resp.*, 2024, 644, con nota di JACINTO, *La prima decisione italiana sulla responsabilità climatica dello Stato: chiusura legittima o coraggio mancato?*; in *Giur. it.*, 2024, 2431 ss., con nota di VIVIANI, *Climate Change Litigation: la risposta dei Giudici italiani nel caso del Giudizio Universale* e ivi, 2024, 2322 ss., con nota di D'AURIA, *La separazione dei poteri è un lusso che possiamo ancora permetterci?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, I, 313 ss., con nota di MASIERI, *La causa "Giudizio Universale" e il destino della climate change litigation*.

<sup>6</sup> Trib. Roma, 26 febbraio 2024, n. 3552, cit.

<sup>7</sup> Cass., Sez. Un., ord. 21 luglio 2025, n. 20381, cit., «il compito affidato al Giudice consiste pertanto soltanto nel verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate [...] risultino idonee ad imporre un dovere d'intervento direttamente a carico dei convenuti [...]» (corsivo aggiunto).

<sup>8</sup> L'invito a considerare l'ordinanza delle Sezioni Unite sotto il solo punto della giurisdizione è stato formulato anche dalla Presidentessa della Prima sezione civile della Corte di Cassazione Maria Acierio nel contesto dell'incontro «*Il giudice e l'evoluzione del diritto privato nell'era della so-*

ritiene sufficiente l'individuazione di una norma astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio – bensì alla sussistenza del diritto asseritamente leso. Dato l'esito, l'ordinanza delle Sezioni Unite non può allora che rappresentare un mero punto di partenza del dibattito, che lascia poi all'interprete il compito di qualificare la fattispecie muovendo, anzitutto, dal rilievo che pare delinearsi per le norme generali sull'illecito civile nella «comune azione risarcitoria». Parafrasando l'intitolazione di un recente lavoro dedicato ai moti post-classici del diritto privato europeo, vale insomma la pena di chiedersi “cosa c'è di comune” nell'azione risarcitoria per danno da responsabilità climatica<sup>9</sup>?

## 2. Alcuni punti fermi nel dibattito sull'obbligazione climatica

Se qualcosa di comune c'è nel dibattito attorno al ruolo della responsabilità civile nel contrasto al cambiamento climatico sono proprio talune premesse da cui esso muove e le conclusioni che ne ricava.

Il discorso sembra essersi progressivamente consolidato attorno all'affermazione di un paradigma di obbligazione climatica che vale, *mutatis mutandis*, per tutti gli attori coinvolti nel processo di transizione ecologica. La decisione delle Sezioni Unite, nel solco tracciato dalla Corte EDU nel trittico di cui fa parte *Verein KlimaSeniorinnen*<sup>10</sup>, definisce certa «l'esistenza di un cambiamento climatico di origine antropica». Nei resoconti più accreditati, il mancato conseguimento dell'equilibrio globale fra emissioni e abbattimenti comprometterebbe ogni possibilità di contenere l'aumento della temperatura media mondiale al di sotto di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali<sup>11</sup>; soglia oltre la quale, la scienza avverte che la qualità della vita sul pianeta subirebbe un significativo peggioramento. Ai legislatori nazionali spetta, dunque, in via primaria il compito di tradurre tali raccomandazioni in regole volte a reindirizzare le traiettorie di decarbonizzazione verso scenari compatibili con gli obiettivi definiti all'interno di convenzioni e trattati<sup>12</sup>. L'ina-

---

stenibilità”, organizzato presso la Corte di Cassazione con la collaborazione dell'Italian Hub dello European Law Institute il 17 ottobre 2025.

<sup>9</sup> MICKLITZ e VETTORI, *What is European in European Private Law? Che cosa c'è di europeo nel diritto privato europeo?*, Milano, 2022.

<sup>10</sup> ECtHR, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland*, Appl. No. 53600/20, Grand Chamber, 8 aprile 2024, in *Resp. civ. prev.*, 2024, 1816 ss., con nota di M. POTO, *Gli Stati sono responsabili per inazione climatica e per la conseguente violazione dei diritti umani inter-generazionali*.

<sup>11</sup> V., in particolare, il Rapporto sul Climate Change 2023 redatto dall'Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni Unite (IPCC Report). L'IPCC non è unicamente un'organizzazione a carattere scientifico, poiché ne fanno parte 195 Stati. All'interno della “Summary for Policymaker” contenuta nel report Climate Change 2022, l'IPCC indica che «in pathways that limit warming to 1.5° C (> 50%) with no or limited overshoot global net CO<sub>2</sub> emissions are reduced compared to modelled 2019 emission by 48% [3669%] in 2030 and by 80% [61109%] in 2040».

<sup>12</sup> I passaggi in cui si è articolato questo processo sono ben noti ed oggetto di molteplici approfondimenti in letteratura. In questa sede, è pertanto sufficiente richiamarne per sommi capi l'evoluzione. I principi regolatori sono stati originariamente stabiliti all'interno della Convenzione Quadro

zione, ovvero un percorso solo parzialmente allineato agli scenari di mitigazione poc'anzi descritti rappresenterebbe una minaccia grave per il godimento di diritti fondamentali. Perlomeno nel contesto della Convenzione Europea, è proprio nella felice intuizione di un collegamento fra la tutela del diritto alla vita privata e familiare, riconosciuti dagli artt. 2 e 8 CEDU, e le conseguenze catastrofiche dei fattori del cambiamento climatico che risiede un altro punto fermo del dibattito: quello della «complementarità dell'intervento giudiziario rispetto ai processi democratici». Ché la materia della lotta al cambiamento climatico non costituisse una zona franca di esercizio di puro arbitrio politico era, per il vero, conclusione già raggiunta da alcune pronunce prima ancora dell'autorevole intervento della Corte EDU<sup>13</sup>. D'altra parte, l'obbligo di adottare e implementare misure

delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC), adottata il 9 maggio 1992 ed entrata in vigore il 21 marzo 1997. La UNFCC è stata adottata durante l'Earth Summit tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, sul punto, FINLAYSON, *Climate Change: United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC)*, in AA.VV. (a cura di), *The Wetland Book*, New York, 2018, 609 ss.; FRANCONI, *Human Beings and the Environment*, in VÍÑUALES (a cura di), *The Rio Declaration on Environment and Development. A Commentary*, Oxford, 2015, 93 ss. Il contesto di cooperazione sancito all'interno dell'UNFCCC è stato successivamente definito più in dettaglio dal Protocollo di Kyoto, adottato l'11 dicembre 1997 ed entrato in vigore il 16 febbraio 2005. Il Protocollo ha per la prima volta introdotto impegni concreti e quantitativi per la riduzione delle emissioni da parte dei paesi industrializzati. I limiti messi in evidenza da questo strumento hanno poi indotto la comunità internazionale a ridefinire il proprio approccio all'interno dell'accordo di Parigi, adottato il 12 dicembre 2015 nel contesto della UN Climate Change Conference (COP21) ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, v., art. 2 (1) (a, c). Lg. n. 204/2016 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi sul clima. L'Unione Europea ha introdotto obiettivi vincolanti di decarbonizzazione allineati all'accordo di Parigi attraverso la Normativa Europea sul Clima, v., Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (nel prosieguo, «Normativa europea sul clima»), GU L 243 del 9.7.2021, 1–17.

<sup>13</sup> Si fa riferimento, in particolare, al filone olandese da cui la casistica italiana trae ispirazione, v., Corte Suprema olandese, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, 13 gennaio 2020, ECLI:NL:HR:2019:2007. Per un commento, v., VAN DER VEEN e DE GRAAF, *Climate change litigation in the Netherlands*, in KAHL e WELLER (a cura di), *Climate Change Litigation. A Handbook*, cit., 363 ss. Con riguardo alla posizione delle imprese, v., Corte distrettuale dell'Aja, *Milieudéfensie et al. c. Royal Dutch Shell plc*, 26 maggio 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337, con il commento di MAYER, *The Duty of Care of Fossil-Fuel Producers for Climate Change Mitigation*, in *Transnat. Env. L.*, 2022, 11, 407 ss. Sulla decisione vedi SERAFINELLI (a cura di), *How we defeated Shell. Milieudéfensie et al. c. Royal Dutch Shell. Uno sguardo dietro le quinte*, Roma, 2024; HÖSLI, *Milieudéfensie et al. v. Shell: A Tipping Point in Climate Change Litigation Against Corporations?*, in *Climate Law*, 2021, 11, 195 ss. In Italia, BONFANTI, *Cambiamenti climatici, diritti umani e attività d'impresa: recenti tendenze e futuri sviluppi del diritto internazionale in materia di due diligence d'impresa*, in *Le Nazioni Unite di fronte alle nuove sfide economico-sociali 75 anni dopo la loro fondazione. Quaderni de 'La Comunità Internazionale'*, Napoli, 2021, 47 ss., in part. 75. La decisione è stata poi rivista, pur senza intaccare la sostanza del ragionamento, da Corte d'appello dell'Aja, *Milieudéfensie et al. v. Royal Dutch Shell plc.*, 12 novembre 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:2100 (traduzione non ufficiale in inglese reperibile all'indirizzo [https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20241112\\_8918\\_judgment](https://climatecasechart.com/wp-content/uploads/non-us-case-documents/2024/20241112_8918_judgment)).

idonee a mitigare futuri effetti irreversibili sul cambiamento climatico «flows from the causal relationship between climate change and the enjoyment of Convention rights»<sup>14</sup>.

La condivisione di tali premesse attorno alla natura dell'obbligazione climatica rappresenta altresì lo spunto che porta al convergere dei diversi percorsi ermeneutici attorno a conclusioni funzionalmente equiparabili tra di loro. La lesione prodotta dal venir meno a impegni di mitigazione dell'impatto climatico dà luogo a pretese nei confronti dell'obbligato di (ri)allinearsi agli obiettivi di neutralità climatica. Sul piano concreto, ciò vale a dire che è riconosciuto all'autorità giudiziaria il potere di adottare provvedimenti volti a censurare, anche nel merito, scelte incompatibili con un percorso virtuoso di neutralità climatica, definito sulla base della combinazione fra norme di principio e criteri tecnici. Le modalità di questo sindacato variano a seconda della tipologia di giurisdizione e alla natura del comportamento oggetto del giudizio, ma le tecniche di tutela finiscono quasi sempre per assomigliarsi: tanto si abbia riguardo a condanne generiche, dove si prende atto di un inadempimento e si invita l'obbligato a ridefinire il proprio percorso di decarbonizzazione, eventualmente dettando criteri che ne informino il corretto adempimento; quanto nei casi in cui lo scrutinio si faccia più pervasivo, proibendo, ad esempio, specifiche attività o imponendo ordini di *phase-out* – si pensi al caso dei progetti che comportino un incremento nell'uso di combustibili fossili –, ovvero prevedendo schemi di collaborazione con determinate categorie di *stakeholders* nell'esercizio dei propri margini di discrezionalità politica e imprenditoriale<sup>15</sup>.

### 3. Le “vie” del giudizio per Stati e privati

L'accomunarsi di premesse e conclusioni attorno a questa nuova figura di obbligazione non ha impedito, tuttavia, il formarsi di un profondo divario fra la posizione degli Stati e quella delle imprese nell'ambito del contenzioso climatico<sup>16</sup>. L'impianto argomentativo della decisione a Sezioni Unite sembra anzi esasperare ulteriormente questa distinzione, consolidando all'interno del nostro ordinamento un criterio di riparto della giurisdizione che incardina le controversie in materia di inadempimento dell'obbligazione climatica su due binari differenti<sup>17</sup>.

---

pdf), in *Foro it.*, 2024, IV, 45 ss., con nota di BRUNO, *Rischio climatico e responsabilità degli amministratori: il caso ClientEarth vs. Shell*, *High Court of Justice* 12 maggio 2023. Sulla decisione, v., anche BELLANTUONO, *Decarbonizing global chains with regulatory mixes*, in CAFAGGI, IAMICELI e PISTELLI (a cura di), *Sustainability, Due Diligence and Value Chain Governance*, cit., 54 ss.

<sup>14</sup> ECtHR, *Verein KlimaSeniorinnen*, cit., § 435.

<sup>15</sup> V., di recente, Cour D'Appel de Paris, arrêt du 17 Juin 2025, N° RG 24/05193 (*La Poste*).

<sup>16</sup> V., ancora, ALPA, *Dieselgate, Climate Change e diritti della persona*, cit., 108 ss.

<sup>17</sup> Il punto è ribadito nonostante la presenza in giudizio di amministrazioni pubbliche. Le Sezioni Unite hanno tuttavia premura di chiarire che l'azione non le coinvolga in virtù di scelte politiche adottate, ma per via del controllo esercitato sulle scelte imprenditoriali di un'impresa privata.



Sin dagli albori del dibattito, tale separazione viene giustificata dalla considerazione per cui gli obblighi in materia di transizione ecologica fissati dalle norme di diritto internazionale vincolano i soli Stati firmatari. Quest'ultime orientano l'azione del soggetto pubblico al raggiungimento di predeterminati obiettivi, rispetto ai quali ciascun obbligato gode poi di un ampio margine di discrezionalità nel disegno e nell'attuazione del percorso climatico individuale<sup>18</sup>.

Come ricordato, discrezionalità politica non è sinonimo di arbitrio assoluto.

La complessiva strategia, così come le singole misure che ne fanno parte, sono oggetto di un giudizio di compatibilità con il più ampio obiettivo di neutralità climatica. Nella prospettiva dei diritti umani fatta propria dalla Corte EDU, il disallineamento da questi obiettivi può tradursi in un contributo a titolo di concorso nella causazione del fenomeno del cambiamento climatico<sup>19</sup>, che può essere fatto valere da un ampio novero di attori rappresentativi di interessi collettivi<sup>20</sup>. Circa le specifiche modalità di censura dell'inadempimento da parte di uno Stato della propria obbligazione climatica, tre sono state le principali vie intraprese: la declaratoria di incostituzionalità degli atti inadeguati al raggiungimento dell'obiettivo climatico<sup>21</sup>, il contrasto delle misure nazionali con gli

<sup>18</sup> In ambito europeo, la disciplina è contenuta all'interno della già citata Normativa Europea sul Clima. Oltre all'obiettivo di equilibrio fra emissioni e assorbimenti dei gas serra entro il 2025 (art. 2), la Normativa introduce alcuni traguardi climatici intermedi (art. 4). La Commissione, su base quinquennale, è tenuta a effettuare una valutazione sul progresso collettivo e su quello individuale, con riguardo alle misure comunicate da ciascuno Stato Membro (art. 6). Laddove non riscontri la coerenza delle misure nazionali con gli obiettivi assunti a livello di Unione, la Commissione formula raccomandazioni rivolte al singolo Stato (art. 7).

<sup>19</sup> Sul principio di *shared responsibility* che governa la materia climatica, v., NOLLKAEMPER et al., *Guiding Principles on Shared Responsibility in International Law*, in *EJIL*, 2020, 31 (1), 15 ss.; NOLLKAEMPER e JACOBS, *Shared Responsibility in International Law: A Conceptual Framework*, in *Michigan Journal of International Law*, 2013, 34, 359 ss. Il ragionamento è più evidente in ITLOS, *Request for an Advisory Opinion Submitted by the Commission of Small Island States on Climate Change and International Law*, Advisory Opinion, 21 maggio 2024, n. 7, § 242, così come nella recentissima International Court of Justice, *Obligations of States in respect of Climate Change*, Advisory Opinion, 23 Luglio 2025.

<sup>20</sup> ECtHR, *Verein KlimaSeniorinnen*, cit., § 464. V., MARICONDA, *Victim Status of Individuals in Climate Change Litigation before the ECtHR*, in *The Italian Review of International and Comparative Law*, 2023, 3, 260 ss. La Corte EDU si è espressa in più di occasione su questo punto, v., *ex multis*, ECtHR, *Brunarescu v. Romania* [GC], no. 28342/95, § 50, ECHR 1999-VII.

<sup>21</sup> BVerfG 24 Marzo 2021, 1 BvR 2656/18, con commento di EIFERT e VON LANDENBERG-ROBERG, *Climate Change Challenges. Constitutional Law: Contextualising the German Federal Constitutional Courts Climate Jurisprudence Within Climate Constitutionalism*, in AA.VV. (a cura di), *European Yearbook of International Economic Law* 2022, Cham, 2023, 3 ss. Una valorizzazione del dato costituzionale è proposta da D'AURIA, *La separazione dei poteri è un lusso che possiamo ancora permetterci?*, cit., in part. 2332, secondo cui le norme recanti una disciplina di riduzione delle emissioni «attua[no] il contenuto di una tutela costituzionale all'immutazione dell'ecosistema specificamente riferibile all'interesse delle generazioni future».

impegni assunti con la Normativa Europea sul Clima<sup>22</sup>, infine, la violazione di standards generali previsti dalle norme in materia di illecito civile<sup>23</sup>.

Il nostro ordinamento – dando per il momento seguito all’unico indirizzo affermatosi sinora in giurisprudenza<sup>24</sup> – sembra lasciare aperte le prime due vie, precludendo invece la terza quando sia convenuta in giudizio un’amministrazione dello Stato. In particolare, la pronuncia del foro romano esclude la sola “giustiziabilità” della censura genericamente rivolta nei confronti di un atto di indirizzo politico, poiché non ravvede l’esistenza di un diritto soggettivo leso dal provvedimento legislativo. È però la stessa corte romana a formulare l’invito a leggere il proprio orientamento in modo restrittivo, in quanto frutto delle specificità della domanda proposta<sup>25</sup>. È ragionevole supporre che l’esito del giudizio sarebbe stato diverso laddove i ricorrenti avessero aggredito singoli provvedimenti attuativi della normativa europea sul clima, la cui natura di atti di alta amministrazione li rende censurabili in sede di giurisdizione amministrativa<sup>26</sup>.

<sup>22</sup> Il percorso amministrativo ha portato a un diverso esito nel noto caso *Grande-Synthe* deciso dal Consiglio di Stato francese, che ha riscontrato una «faute de carence» dello Stato francese, il quale si è disallineato dai targets vincolanti imposti dalla Normativa europea sul clima v., CE, 19 novembre 2020, *Commune de Grande-Synthe*, n° 427301, *Lebon*, in *AJDA*, 2021, 1413 ss.; in *Dalloz*, 2021, 923, con nota di CLAVEL e JAULT-SESEKE. V., anche SCHOUKENS, *Climate change litigation and the separation of powers: effective legal protection as the ultimate yardstick?*, in AA.VV. (a cura di), *Research Handbook on Climate Change Litigation*, Cheltenham-Northampton, 2024, 201-202 sottolinea che, nel caso *Grande-Synthe*, il problema del *trias politica* non si è posto negli stessi termini, poiché la controversia ha avuto per oggetto l’inazione rispetto ad obblighi fissati all’interno di una norma europea.

<sup>23</sup> Corte Suprema olandese, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, cit.

<sup>24</sup> Come suggerito da SERAFINELLI, “*Greenpeace et al. c. Eni et al.*”: sogni (per alcuni, incubi per altri) di un’ordinanza di mezza estate sulla *climate change litigation* all’italiana, in *Foro it.*, 2025, I, 2235 ss., in part. 2237, occorre una particolare cautela nel considerare questo orientamento come consolidato. Alla data di pubblicazione del presente contributo, il giudizio sul caso «Giudizio Universale» risulta ancora pendente in appello, per cui resta possibile che i giudici di secondo grado reputino conoscibile la domanda all’interno del procedimento in corso. L’ipotesi non è affatto inverosimile, giacché la decisione delle Sezioni Unite è tutt’altro che risolutiva sul punto. In alcun passaggio dell’ordinanza del Supremo Consesso vi è difatti una chiara adesione all’orientamento formulato dal giudice romano, il quale viene sempre richiamato con argomenti *a contrariis*. Peraltro, questo indirizzo viene accomunato dalle Sezioni Unite («a differenza delle predette ipotesi», corsivo aggiunto) a casi che hanno in comune il solo rivolgersi dell’azione nei confronti di un’amministrazione pubblica, non anche ad un difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

<sup>25</sup> Quasi ad anticipare le critiche che le sarebbero di lì a poco state rivolte, la decisione del foro romano esordisce sottolineando che la complessità della questione dipenda «dalle richieste specifiche avanzate con il rimedio azionato e dalla particolarità con la quale è stata strutturata la domanda».

<sup>26</sup> Espressamente, «le asserite carenze del piano [PNIEC] sotto il profilo della adeguatezza, coerenza e ragionevolezza rispetto a tali obiettivi nel nostro ordinamento sono censurabili dinanzi al Giudice amministrativo. La questione attiene alla legittimità dell’atto amministrativo e, comunque, a comportamenti e omissioni riconducibili all’esercizio di poteri pubblici in materia di contrasto al cambiamento climatico antropogenico». Nella prospettiva del diritto amministrativo, v., VALAGUZZA, *Gli orizzonti del diritto dell’ambiente a partire dal contenzioso climatico*, in *Dir. proc. amm.*, 2024, 917 ss. A favore della via amministrativa di ricorso, v., MELI, *La giustizia climatica e il diritto vivente*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2025,



Il contenzioso fra privati si è trovato invece costretto a seguire la terza fra le vie indicate, stante la proponibilità degli altri due argomenti nei soli confronti del soggetto pubblico. La questione va oltre le vicende climatiche, giacché affonda le radici nel binomio internazionalistico «State's duty to protect» e «Company's duty to respect human rights»<sup>27</sup>. La responsabilità degli Stati deriva dall'obbligo di protezione che essi assumono rispetto agli effetti avversi prodotti dal cambiamento climatico sui diritti umani. Con la stipulazione della CEDU, gli Stati firmatari sono gravati da obblighi a contenuto positivo, che impongono l'attuazione di misure volte a prevenire o mitigare i pregiudizi al diritto alla salute dei propri cittadini.

Con riguardo, invece, all'attività dei privati, questo ragionamento chiede di essere adattato alla diversa posizione assunta dalle imprese<sup>28</sup>, che consiste nel rispetto di diritti a fronte di possibili lesioni derivanti da comportamenti propri o degli attori incardinati all'interno della filiera di valore. La non diretta applicabilità dello strumento internazionale impone, in questo caso, l'intervento mediatore di una norma, che renda gli impegni sanciti all'interno dei piani di transizione lo standard di condotta da osservare e il vincolo all'azione climatica<sup>29</sup>.

Al di fuori dei casi in cui normative di settore possano essere funzionalizzate a questo scopo – è il caso, ad esempio, del *devoir de vigilance* francese<sup>30</sup> –, in diversi ordina-

---

II, 747 ss.; SALANITRO, *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, in *Riv. dir. civ.*, 2024, 229 ss., in part. 258 ss. La pubblicazione del presente contributo coincide con l'imminente entrata in vigore dell'art. 4 della Lg. 167/2025 sulle semplificazioni, il quale introduce la valutazione di impatto generazionale (Vig) nell'analisi preventiva dei disegni di legge governativi. L'intento della norma è quello di dar attuazione ai novellati artt. 9 e 41 Cost. Non è, tuttavia, ancora chiaro quale sarà il contenuto concreto di questa valutazione, né i presupposti della sua applicazione, poiché per larga parte viene rimessa a decreti attuativi attesi nei prossimi mesi.

<sup>27</sup> In part., DUVAL, *Ruggie's Double Movement: Assembling the Private and the Public Through Human Rights Due Diligence*, in *Nordic J. Hum. Rights*, 2023, 41(3), 279 ss. La posizione è però chiarita da parte dello stesso autore degli UNGPs, v., RUGGIE e SHERMAN, *The Concept of 'Due Diligence' in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights: A Reply to Jonathan Bonnitcha and Robert McCorquodale*, in *EJIL*, 2017, 921 ss.

<sup>28</sup> I dati relativi alle controversie climatiche nei confronti delle imprese dimostrano una percentuale più elevata di rigetto delle azioni di responsabilità per inadempimento dei piani di transizione ecologica, v., lo studio a cura di SETZER e HIGHAM, *Global trends in climate change litigation: 2024 snapshot*, London, 2024. Sul punto, BRIGHT, *The Civil Liability of the Parent Company for the Acts or Omissions of Its Subsidiary: The Example of the Shell Cases in the UK and in the Netherlands*, in BONFANTI (a cura di), *Business and Human Rights in Europe. International Law Challenges*, London, 2019, 212 ss.

<sup>29</sup> FRANTZIOU, *The Horizontal Effect of the Charter of Fundamental Rights of the EU: Rediscovering The Reasons for Horizontality*, in *European Law Journal*, 2015, 21, 657 ss.

<sup>30</sup> *Loi de Vigilance* (L. n° 2017-399, 27 marzo 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre: JO 28 mars 2017). Il dibattito che ha condotto all'approvazione di questo intervento normativo è stato fortemente influenzato dal crollo del Rana Plaza di Savar, nel distretto di Dacca in Bangladesh, avvenuto il 24 aprile 2013, tanto che i commentatori francesi la definiscono anche «loi Rana Plaza», v., DELLANGNOL, *Le devoir de vigilance à l'épreuve du terrain*, in *LJA Magazine*, 2017, 8. In dottrina si veda, senza pretesa di esaustività PARANCE, ROCHFELD e ARENS (a cura di), *Les grandes notions de la responsabilité civile à l'aune des mutations environnementales*,

menti l'attenzione degli interpreti è stata rivolta alle norme generali in materia di illecito civile<sup>31</sup>, considerate fra le soluzioni dotate di maggior duttilità<sup>32</sup>.

#### 4. Un'azione né «comune», né tantomeno «risarcitoria»

Lo spazio più significativo alle norme sull'illecito civile come fondamento della «comune azione risarcitoria» in ambito climatico è quello che è stato loro riconosciuto dalla già richiamata giurisprudenza olandese. Pur non producendo efficacia orizzontale, gli artt. 2 e 8 CEDU sono ritenuti dar sostanza a standards generali di diligenza<sup>33</sup>, sanciti nell'ordinamento olandese dall'art. 6:162 del codice civile<sup>34</sup>. La corte distrettuale e quella d'appello dell'Aja convergono che l'imposizione di un dovere di diligenza nella riduzione delle proprie emissioni derivi dall'impatto che l'attività d'impresa ha avuto in passato e avrà sugli scenari futuri del cambiamento climatico e il contributo che, per il tramite delle sue azioni positive, questa può fornire alla lotta al riscaldamento globale. La competenza esclusiva del legislatore nel definire obiettivi di riduzione delle emissioni non è d'ostacolo alla configura-

---

Paris, 2024; MAUBERNARD, BRES (a cura di), *Le devoir de vigilance des entreprises. L'âge de la maturité ?*, Leuven, 2024; DANIS-FATÔME e HOFFSHIR, *La loi sur le devoir de vigilance rendue ineffective par le juge*, in *Revue des sociétés*, 2023, n. 12, 790 ss.; SAVOUREY e BRABANT, *The French Law on the Duty of Vigilance: Theoretical and Practical Challenges Since its Adoption*, in *Business and Human Rights Journal*, 2021, 6, 141 ss.; SCHILLING-VACAFLOR, *Putting the French Duty of Vigilance Law in Context: Towards Corporate Accountability for Human Rights Violations in the Global South?*, in *Human Rights Review*, 2021, 22, 109 ss.; DELALIEUX e MOQUET, *French law on CSR due diligence paradox: The institutionalization of soft law mechanisms through the law*, in *Society and Business Review*, 2020, 15(2), 125 ss.; C. COSSART, BEAU DE LOMÉNIE e LUBRANI, *Extension du domaine de la vigilance, la loi sur le devoir de vigilance, au-delà de la compliance*, in *Revue des Juristes de Sciences Po*, 2019, 16, 88 ss.; S. COSSART, CHAPLIER e BEAU DE LOMÉNIE, *The French Law on Duty of Care: a Historic Step Towards Making Globalization Work for All*, in *Business and Human Rights Journal*, 2017, 2(2), 317 ss.; HANNOUN, *Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre apres la loi du 27 mars 2017*, in *Droit Social*, 2017, 806 ss. Una panoramica sui primi anni di applicazione della legge è offerta da BARRAUD DE LAGERIE, BÉTHOUX, MIAS e PENALVA-ICHER, *Tra attuazione e dibattito: primi insegnamenti dalla legge francese del 2017 sul dovere di vigilanza delle imprese*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 169, 2021, 37 ss.

<sup>31</sup> Dove, invece, il ruolo della responsabilità civile nel contesto della regolazione sulla sostenibilità è ampiamente dibattuto è in Germania. Per una ricostruzione del dibattito, sia consentito il rinvio alle riflessioni proposte in PISTELLI, *Obblighi di cura e responsabilità nella legge tedesca sulle catene di fornitura (LkSG)*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2024, 1030 e alla letteratura ivi citata.

<sup>32</sup> Pozzo, *La climate change litigation in prospettiva comparatistica*, in *Riv. giur. amb.*, 2021, 271 ss.

<sup>33</sup> Corte distrettuale dell'Aja, *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc*, 26 maggio 2021, cit., § 4.4.1.

<sup>34</sup> La norma apre la sezione del codice civile olandese dedicata alla responsabilità extracontrattuale. Nel dare una definizione di fatto illecito, l'art. 6:162, par. 2 stabilisce che si possa dar rilievo ad una azione od omissione che violi un dovere che una «unwritten law» considera una «proper social conduct». Sul punto, v., BURGERS, *An Apology Leading to Dystopia: Or, Why Fueling Climate Change is Tortious*, in *Trans. Env. Law*, 2022, 11, 419 ss.; ARONSTEIN, *Remedies for infringements of EU Law in legal relationships between private parties*, in *Law of Business and Finance*, Nijmegen, 2019, 18, § 3.2.5.4.

zione di obblighi ulteriori sulle imprese, che nascono da uno standard sociale di diligenza e trovano attuazione attraverso programmi specifici di decarbonizzazione.

In quel contesto, l'applicazione della norma generale sull'illecito sembra, tuttavia, figlia di un dibattito interno che ha nel tempo ampliato il ventaglio delle tutele, sotto l'egida del principio di precauzione<sup>35</sup>. Quello stesso orientamento ha infatti trovato difficoltà nel venir esportato in ordinamenti più tradizionalmente ostili a invasioni nella sfera di discrezionalità delle scelte imprenditoriali<sup>36</sup>.

A ben vedere, questo approccio riflette una fragilità dovuta a un convincimento ben più radicato, per cui lo strumento della responsabilità civile – perlomeno attraverso il ricorso alle clausole generali – sia ontologicamente inidoneo a perseguire comportamenti illeciti perpetrati da imprese a danno di diritti umani<sup>37</sup>. Quegli stessi argomenti traggono ulteriore efficacia persuasiva quando la lesione del diritto umano dipenda da condotte clima-alteranti, poiché la struttura dell'obbligazione climatica non appare agevolmente ri-

<sup>35</sup> Ripercorrono i passaggi salienti del dibattito GIESEN, DE JONG e OVERHEUL, *How Dutch Tort Law Responds to Risks*, in DYSON (curato da), *Regulating Risk through Private Law*, Cambridge, 2018, 165 ss.

<sup>36</sup> Si fa riferimento, in particolare, al diverso esito cui è pervenuto il procedimento intentato da un'altra ONG nei confronti della stessa compagnia petrolifera olandese nel Regno Unito, v., [ClientEarth v. Shell plc (2023) EWHC 1137, 12 May 2023]. Di fronte ai giudici inglesi si discuteva della responsabilità degli amministratori per violazione degli *statutory duties* relativi all'obbligo di creare valore per gli *shareholders* (Section 172 CA 2006) e a quello di esercitare una «reasonable care» rispetto al problema del cambiamento climatico (Section 174 CA 2006), alla luce della quota di emissioni prodotte dalla stessa. La Section 172 prevede che l'amministratore debba agire «in the way he considers, in good faith, would be most likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole». La Section 174 stabilisce invece l'obbligo per l'amministratore di «exercise reasonable care, skill and diligence». Il concetto di «success of the company» è stato variamente interpretato dalla dottrina di *common law*, a partire dalla lista non esaustiva di criteri indicati *sub* 172(1)(a)-(f). La loro analisi orizzontale chiarisce che il «successo» dell'attività di impresa non si misuri unicamente sulla massimizzazione dei profitti di breve periodo per gli *shareholders*, ma rifletta invece un più generale principio di «enlightened shareholder value», v., Department of Trade and Industry, *White Paper: Company Law Reform* (March 2005), 20. In aggiunta, la convenuta sarebbe responsabile per l'inadempimento del c.d. «Dutch order», ossia dell'obbligo di procedere a una riduzione del 45% delle emissioni entro il 2030, come stabilito in Corte distrettuale dell'Aja, *Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell plc*, 26 maggio 2021, cit. La Supreme Court inglese ha però ritenuto che la ricorrente non sia riuscita a dimostrare l'irragionevolezza delle azioni degli amministratori rispetto al problema del cambiamento climatico. Decisioni particolarmente complesse – come quella relativa al piano di riduzione delle emissioni – implicano un inevitabile grado di discrezionalità del board. La corte è sembrata, in questa circostanza, più riluttante nell'interferire con questo tipo di decisione, che richiede di soppesare vari interessi concorrenti.

<sup>37</sup> VAN DAMME, *Tort Law and Human Rights: Brothers in Arms. On The Role of Tort Law in the Area of Business and Human Rights*, in JETL, 2011, 221 ss.; ZERK, *Multinationals and Corporate Social Responsibility*, Cambridge, 2006. In Germania, la posizione più critica del ruolo della responsabilità civile nel contesto delle violazioni dei diritti umani è di WAGNER, *Haftung für Menschenrechtsverletzungen*, in *RabelsZ*, 2016, 717 ss. *Contra*, v., WELLER e THOMALE, *Menschenrechtsklagen gegen deutsche Unternehmen*, in *JZ*, 2017, 385.

conducibile al classico schema “azione-nesso causale-danno-riparazione”<sup>38</sup>. La questione si pone per pressoché tutti gli elementi fondamentali dell’illecito ma, in special modo, per la ricostruzione del nesso causale fra la condotta e il danno, nonché per l’individuazione delle vittime<sup>39</sup>. La multifattorialità delle cause del cambiamento climatico rende particolarmente ostico imputare a un solo soggetto, Stato o impresa che sia, le conseguenze derivanti dalle sue emissioni<sup>40</sup>. Una volta dimostrato che un singolo ne abbia prodotto una certa quota parte, risulta arduo dimostrare come quella quota contribuisca all’inquinamento generale dell’ambiente (causalità generale), per non parlare poi della sua relazione con il danno sofferto da singoli o comunità locali (causalità specifica). Queste difficoltà si legano alle caratteristiche intrinseche dell’impatto avverso prodotto dalle emissioni di gas serra. Una condotta che viene meno a un impegno di decarbonizzazione manifesta, al momento in cui viene realizzata, solo una minima parte delle sue potenzialità lesive<sup>41</sup>. L’entità concreta del pregiudizio – *i.e.* la traduzione dell’impatto avverso in danno<sup>42</sup> – dipenderà dall’azione

<sup>38</sup> KRIEGER e PETERS, *Due Diligence and Structural Change in the International Legal Order*, in KRIEGER *et al.* (a cura di), *Due Diligence in the International Legal Order*, Oxford, 2020, 371. Così anche ECtHR, *Verein Klima Seniorinnen*, cit., § 439-440, «issues of individual victim status or the specific content of State obligations cannot be determined based on a strict condition sine qua non-requirement». Sul punto anche SUTHERLAND, *Obligations to Reduce Emissions: From the Oslo Principles to Enterprises*, in *JETL*, 2017, 177 ss., in part. 189.

<sup>39</sup> In questa valutazione, occorre tener conto del fatto che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea interpreta restrittivamente la portata delle conseguenze derivanti dalla violazione, da parte di uno Stato Membro, della normativa in materia ambientale. È, ad esempio, il caso della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, che individua valori soglia ai fini della protezione della salute umana (art. 13) e obbliga gli Stati alla previsione di piani per la qualità dell’aria (art. 23). Di recente, la Corte ha stabilito che gli artt. 13 e 23 Dir. 2008/50/CE non sono preordinati a conferire diritti individuali ai singoli, tali da attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro. Ciò non toglie che i parametri individuati dalla Dir. 2008/50/CE possano esser tenuti in considerazione ai fini dell’accertamento di una responsabilità su un fondamento diverso dal diritto dell’Unione, v., Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione del 22 dicembre 2022, *JP contro Ministre de la Transition écologique e Premier ministre*, C-61/21, ECLI:EU:C:2022:1015, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2023, 619, con nota di M. DELSIGNORE, *Il giudice europeo e il risarcimento del danno per inquinamento dell’aria*; in *Nuova giur. civ. com.*, 2023, I, 294, con nota di M. MELI, *Inquinamento atmosferico. Inadempimento agli obblighi imposti dalle direttive europee e strumenti di tutela*.

<sup>40</sup> In letteratura, si v., MACCHI e BERNAZ, *Business, Human Rights and Climate Due Diligence: Understanding the Responsibility of Banks*, in *Sustainability*, 2021, 8391, 10, che sottolineano l’incompatibilità del nesso eziologico relativo alla nozione di “causing” negli UNGPs poiché «this scenario is ruled out by the very nature of anthropogenic global warming, which derives from the cumulative historic emissions of a plurality of subjects». V., anche FRUMHOFF, HEEDE e ORESKES, *The climate responsibilities of industrial carbon producers*, in *Climate Change*, 2015, 157. V., anche FERACI, *Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell’Unione Europea*, Torino, 2025, 37 ss.

<sup>41</sup> P. FEMIA, *Responsabilità civile e climate change litigation*, cit., 870 parla di «danni da pericolo incrementale», «a causazione infinitesimale e diffusa».

<sup>42</sup> Sulla distinzione si sofferma BIRCHALL, *Any Act, Any Harm, To Anyone: The Transformative*

concertata di diversi attori, in concorso con il prodursi di fattori naturali<sup>43</sup>. I suoi effetti si protraggono nel tempo, investendo soprattutto le «future generazioni»<sup>44</sup> e hanno come «vittima» potenziale l'intera collettività<sup>45</sup>. Ad un esame più accurato dei casi sinora giunti all'attenzione delle corti non può difatti sfuggire che la ricerca di una vittima «attuale» delle conseguenze del cambiamento climatico si ponga più come espediente volto ad ampliare la legittimazione ad agire nei confronti di un'impresa, che come criterio per individuare una posizione soggettiva meritevole di tutela compensativa.

Così intesa, l'azione finisce per perdere ogni caratteristica del modello comune dell'illecito civile, a partire dal suo connotato risarcitorio<sup>46</sup>. Il discorso non vale solo per le tutele volte a ottenere una compensazione monetaria, le quali scontano la palese inidoneità di una somma di denaro, più o meno ampia che sia, a surrogare un'utilità come quella climatica, non più goduta e nemmeno più godibile<sup>47</sup>; ma anche per quelle che mirano a reintegrazioni in forma specifica, attraverso una valorizzazione dell'art. 2058

---

*Potential of "Human Rights Impacts" Under the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, in University of Oxford Human Rights Hub Journal, 2019, 1, 137 ss.*

<sup>43</sup> Questo argomento è meglio noto come "drop in the ocean". Così anche Corte d'appello del Belgio, *VZW Kilmaatzaak v. Kingdom of Belgium and Others*, 30 novembre 2023, n. 16, par. 232-259. BIRCHALL, *Irremediable Impacts and Unaccountable Contributors: The Possibility of a Trust Fund for Victims to Remedy Large-Scale Human Rights Impacts*, in *Australian Journal of Human Rights*, 2019, 429, «multiple firms each contribute a relatively minor amount to the creation of a substantial impact». V., anche KYSAR, *The Duty of Climate Care*, in *DePaul Law Review*, 2024, 73 (2), 487 ss., in part. 519 « "If I Don't Do It, You Know Somebody Else Will" » e ZAHAR, *The Missing Relational Element in Tort Cases on Greenhouse Gas Emissions*, in *Climate L.*, 2022, 12, 216 ss.

<sup>44</sup> MONTEROSSO, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Pisa, 2020; A. D'ALOIA, «Generazioni future (diritto costituzionale)», in *Enc. dir., Ann.*, IX, 2016, 350 ss. Sui diritti delle generazioni future, VETTORI, *Persona e pluralismo*, Firenze, 2024, 40 ss.

<sup>45</sup> KYSAR, *What Climate Change Can Do About Tort Law*, in *ELR*, 2011, 37, «each emission contributes to a single global process that cause all harms». Il problema è sintetizzato da D. PALOMBO, *Business Human Rights and Climate Change: The Gradual Expansion of the Duty of Care*, cit., 20 «no polluter could be considered as the one responsible for climate change harm, but at the same time, all polluters could be potentially respondents in a climate lawsuit». La Corte EDU è intervenuta sulla qualificazione di "vittima" precisando che, al fine di soddisfare i requisiti dell'art. 34 CEDU e accedere a forme di compensazione, serve dimostrare di essere personalmente e direttamente interessati dalle conseguenze della violazione. Per far ciò, occorre dar prova dell'elevata intensità alla quale il singolo individuo o una determinata collettività è esposta agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, oltre che dell'assenza o inadeguatezza di misure alternative che potrebbero ragionevolmente ridurre l'entità del danno, v., ECtHR, *Verein KlimaSeniorinnen*, cit., §§ 478 ss.

<sup>46</sup> Così anche FEMIA, *Responsabilità civile e climate change litigation*, cit., 858, secondo cui «non si tratta di accertare una pretesa inadempita e condannare al risarcimento (l'entità del quale è di fatto incalcolabile), ma di individuare un fatto ingiusto, farvi nascere un'obbligazione rimediale e collocare l'intero processo di qualificazione dell'illecito e di costituzione dell'obbligazione rimediale [...] nell'ambito di un più ampio ciclo giuridico di ausilio alla ricomposizione sociale».

<sup>47</sup> Nuovamente FEMIA, *ibid.*, 870 ss., in part. 873. L'Autore incentra il ragionamento critico sulla auto-destinazione della somma di denaro, ma non si vedono ragioni per cui la stessa logica non possa essere applicarsi anche all'etero destinazione.



c.c.<sup>48</sup>. Dal punto di vista rimediale, sembra infatti opportuno tener distinte le tradizionali azioni per danno ambientale da quelle che hanno ad oggetto un pregiudizio al clima<sup>49</sup>. Quando una condotta produce un deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o di un'utilità da essa assicurata (danno ambientale), la reazione combina l'imposizione di doveri d'astensione con la previsione di obblighi positivi che hanno per oggetto la restaurazione di uno *status* che più si avvicini a quello antecedente la lesione. Data la natura del diritto leso, il sistema predilige rimedi di tipo ripristinatorio, cui l'inquinatore è obbligato in via diretta, oppure attraverso il sostegno del costo di interventi realizzati da altri<sup>50</sup>.

Diversamente, la condotta clima-alterante produce conseguenze stabili di contaminazione atmosferica da gas serra in un arco temporale che ben travalica l'orizzonte del processo; non si traduce, insomma, in un pregiudizio attuale da risarcire o in una situazione da ripristinare, ma in uno scenario futuro da evitare. Orbene, l'impressione è che il richiamo alla natura risarcitoria del rimedio in ambito climatico finisca per apparire quasi come una *fictio*, che maschera la realtà di tutele che assumono piuttosto la direzione tipica dell'inibitoria. Basta soffermarsi su un'analisi anche sommaria dei *petita* sostanziali nei processi climatici per constatare l'assoluto monopolio di questa tipologia di richieste: l'astensione, l'adattamento, la riduzione, l'assorbimento e così via<sup>51</sup>. Azioni, quindi, che ben poco hanno di «comune», oltre che di «risarcitorio», con il modello della tutela aquiliana.

## 5. Un'ipotesi di ricostruzione alternativa, a partire dalle norme sulla pianificazione

La decisione a Sezioni Unite rafforza quindi l'impressione per cui il processo all'inazione climatica continuerà a celebrarsi su due binari che, pur condividendo premesse e conclusioni, procederanno attraverso percorsi distinti. L'uno, quello amministrativo, sarà strutturato come procedimento impugnatorio di specifici atti, provvedimenti e comportamenti dell'amministrazione statale, censurati sotto il profilo dell'adequatezza, coerenza e ragionevolezza con il quadro internazionale in materia di decarbonizzazione.

<sup>48</sup> SALANITRO, *La tutela preventiva della biodiversità nel regolamento europeo sul ripristino della natura* (Nature Restoration Law), in *Amb. dir.*, 2025, 1 ss.; Id., «Danno ambientale e responsabilità civile», in C. SCOGNAMIGLIO (diretto da), *Enc. dir., Tematici, VII, Responsabilità Civile*, Milano, 2024, 202 ss. e, *ivi*, RENNA, *Risarcimento del danno in forma specifica*, 1370 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2013, 1063 ss.

<sup>49</sup> Così ECtHR, *Verein KlimaSeniorinnen*, cit., §§ 414 ss.

<sup>50</sup> SALANITRO, «Danno ambientale e responsabilità civile», cit., 215 ss. In questo caso, le misure pecuniarie sono volte a sostenere le spese per gli interventi ripristinatori dell'ecosistema danneggiato.

<sup>51</sup> Una panoramica sullo stato attuale del contenzioso è stata recentemente offerta dal Climate Litigation Report 2025 a cura del Sabin Center for Climate Change Law, v., *Climate change in courtroom. Trends, impacts and emerging lessons*, 2025, DOI: <https://doi.org/10.59117/20.500.11822/48518>, in part. 47 ss.



L'altro, quello ordinario, come giudizio su un illecito extracontrattuale, benché l'azione si discosti visibilmente dal modello della tutela aquiliana, a partire dall'idea per cui il ricorrente chiede di reagire a un torto che non ha neppure iniziato a manifestare le sue prime conseguenze lesive.

L'esperienza tratta dalla comparazione dimostra che questa seconda strada presta il fianco ad alcune critiche, prima su tutte quella che predica l'insussistenza dell'ingiustizia del danno. L'inapplicabilità, su base individuale, degli obiettivi di riduzione fissati nel quadro internazionale fa, difatti, buon gioco nell'escludere che sui privati gravino obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa sulle quote di emissione<sup>52</sup>. L'argomento fondato sulla vocazione adattiva della clausola generale del *neminem laedere* finisce così per incontrare ostacoli difficilmente sormontabili, che depotenziano la soluzione aquiliana al problema del cambiamento climatico e mettono in forte discussione l'esito positivo del processo.

A tali critiche sembra, tuttavia, possibile rispondere spostando il criterio di valutazione dell'obbligazione climatica dal risultato atteso alla diligenza impiegata nella sua pianificazione. Anche i detrattori della tesi dell'applicabilità orizzontale del principio di neutralità climatica non arrivano a negare che, tanto per gli Stati, quanto per le imprese, sussistano obblighi di dotarsi di un piano di decarbonizzazione. Per i primi, il vincolo deriva dalla già richiamata Normativa Europea sul Clima e si traduce nell'individuazione di una serie di misure articolate all'interno del PNIEC<sup>53</sup>. Per le seconde, l'obbligo di pianificazione climatica trae invece la propria fonte all'interno degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024<sup>54</sup>. Fra gli obblighi di rendicontazione, figura infatti quello di redigere e comunicare al mercato un piano per il raggiungimento della neutralità climatica, che diventa parte integrante della relazione di gestione corredata al bilancio annuale<sup>55</sup>.

<sup>52</sup> BATTOCLETTI e A. ROMANO, *The voluntary carbon market: a primer*, in CAFAGGI, IAMICELI e PISTELLI (a cura di), *Sustainability, Due Diligence and Value Chain Governance*, cit., 86 ss.

<sup>53</sup> U. SALANITRO, *La responsabilità ambientale dopo la riforma costituzionale e la lotta al cambiamento climatico*, cit., 256 ss. per una descrizione in dettaglio del meccanismo dei piani nazionali introdotto dalla Normativa Europea sul Clima.

<sup>54</sup> Le disposizioni recepiscono all'interno del nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD). Il provvedimento è stato oggetto di prevalente attenzione da parte della letteratura dedicata alla disciplina contabile. Per alcuni primi commenti, v., GIACOMELLI, LUONGO e PONZIO, *Piani di transizione ecologica delle imprese: strategie di decarbonizzazione*, in *Bilancio e revisione*, 2025, 1, 49 ss.; REGGIANI, *Rendicontazione di sostenibilità per grandi imprese non EIP dal 2025: deroghe e semplificazioni*, in *Amm. fin.*, 2025, 1, 7 ss.; ACERBIS e LIO, *Reporting di sostenibilità: gestione della fiscalità alla luce della CSRD, degli ESRS e della tassonomia europea*, in *Fisco*, 2025, 8, 701 ss.; MILANI e RUGGIERO, *Il Sistema 231 quale perno per lo sviluppo sostenibile e per una (rinnovata) etica d'impresa*, in *Bilancio e revisione*, 2025, 2, 58 ss.; QUARANTA, *La rendicontazione di sostenibilità non è solo una questione normativa*, in *Amb. sviluppo*, 2024, 12, 788 ss.

<sup>55</sup> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, GU L 182 del 29.6.2013 (nel prosieguo, *Direttiva Accounting*).

I piani individuali o di gruppo devono includere «le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e, se del caso, l'esposizione del gruppo ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas»<sup>56</sup>.

Ancor più marcata è poi la previsione dell'art. 22 della direttiva relativa al dovere di diligenza ai fini della sostenibilità (CS3D)<sup>57</sup>. Nella versione attualmente vigente<sup>58</sup>, le società di cui all'art. 2 (1) (a, b, c) e (2) (a, b, c) sono tenute a adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici (*climate transition plan*), che assicuri la compatibilità con gli scenari definiti all'interno dell'Accordo di Parigi e della Normativa Europea sul Clima. La CS3D individua nel «massimo impegno possibile» (*best effort*) il criterio attraverso il quale valutare l'adempimento dell'obbligazione di pianificazione climatica<sup>59</sup>, la cui verifica è demandata a un'autorità nazionale com-

<sup>56</sup> Art. 3, co. 2, n. 3 e art. 4, co. 2, n. 3, D. Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024. A onor del vero, l'art. 3, co. 2, n. 3, relativo ai soli piani individuali, include l'aggiunta di un «ove predisposti», che potrebbe lasciar intendere che l'adozione del piano resti una facoltà dell'impresa. In altra sede, si è però sostenuto che la norma vada interpretata secondo un criterio di prevalenza gerarchica fra le fonti, poiché contraddice il testo degli artt. 19 bis (2) (a) (iii) e 29 bis (2) (a) (iii) Direttiva Accounting, per come modificato a seguito dell'entrata in vigore della CSRD, v., F. PISTELLI, *Piani di transizione climatica e tutele civilistiche*, cit., 18 ss.

<sup>57</sup> Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, GU L, 2024/1760, 5.7.2024.

<sup>58</sup> Il percorso della CS3D si è mostrato fin dal principio accidentato, a causa del doppio rigetto dell'analisi di impatto da parte del Regulatory Scrutiny Board della Commissione (9 aprile 2021 e 26 novembre 2021). L'opinione negativa del Board sulla Proposta si basava sulla carenza di dati e sul difetto di proporzionalità delle misure previste, soprattutto nei confronti delle PMI. Si è comunque deciso di procedere con la sua emanazione, dopo il parere favorevole del Vice President for Inter-Institutional Relations and Foresight. I successivi negoziati della Proposta si sono poi rivelati non meno problematici. A seguito dell'accordo raggiunto in fase di triloghi (14 dicembre 2023), i Ministri tedeschi dell'FDP hanno annunciato che si sarebbero astenuti dal voto in COREPER il 9 febbraio 2024, cui hanno poi fatto eco analoghi annunci da parte di Italia e Francia, provocando di fatto lo slittamento del voto in Consiglio. Solo dopo significative modifiche alla versione originale – in particolare, l'ampia riduzione del suo ambito di applicazione – il nuovo testo è stato approvato in Consiglio il 15 marzo 2024 e nell'ultima seduta plenaria del Parlamento Europeo il 24 aprile 2024, per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 5 luglio 2024, GU L, 2024/1760, 5.7.2024. A poco più di un semestre dalla sua entrata in vigore, la CS3D, insieme alla CSRD e al Regolamento Tassonomia, sono stati oggetto di una nuova Proposta di Direttiva («pacchetto Omnibus»), che introduce diverse modifiche ad alcune delle sue previsioni più significative, v., Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements, 2025/0045 (COD).

<sup>59</sup> Per un approfondimento sui doveri che scaturiscono dall'art. 22 CS3D sia consentito il rinvio a F. PISTELLI, *Piani di transizione climatica e tutele civilistiche*, Firenze, 2025, 125 ss.

penale<sup>60</sup>. Quest'ultima godrà dei tradizionali poteri di *public enforcement*, potendo cioè condurre accertamenti di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni (art. 25, par. 2 CS3D), compiere ispezioni, anche senza preavviso (art. 25, par. 3 CS3D), disporre ingiunzioni in esito all'accertamento di violazioni (art. 25, par. 4-5 CS3D) e irrogare sanzioni pecuniarie (art. 27 CS3D). In quest'ambito, il legislatore europeo ha chiaramente inteso lo strumentario del *public enforcement* come strada maestra nella valutazione sulla programmazione d'impresa, lasciando poi, in subordine, la via dell'illecito extracontrattuale di cui all'art. 29 CS3D e alle fattispecie di diritto nazionale<sup>61</sup>.

## 6. L'obbligazione di pianificazione climatica nel giudizio civile

Pur nell'incertezza di un quadro normativo ancora in fase di assestamento, il paradigma dell'obbligazione di pianificazione climatica potrebbe già oggi venir impiegato per dar risposta a diverse delle questioni ancora irrisolte. Il suo ingresso nel giudizio civile permette difatti di attribuire l'opportuna centralità all'attività programmatica. Oltre a costituire il vero volto degli impegni di decarbonizzazione, essa rappresenta altresì l'elemento di raccordo fra la posizione degli Stati e quella delle imprese. Beninteso, ciò non significa ignorare le differenze che corrono fra l'azione climatica intrapresa dal soggetto pubblico e gli interventi di adattamento e mitigazione richiesti ai privati. Si tratta, al contrario, di valorizzare gli elementi comuni di questo dibattito al fine di costruire modelli

<sup>60</sup> La formulazione sembrerebbe lasciar intendere che il potere dell'autorità di vigilanza non si estenda anche alla fase dell'implementazione del piano, poiché l'art. 25 (1) si riferisce esclusivamente alla sua «adozione» ed «elaborazione» (nella versione inglese, «design»). A questo argomento è, tuttavia, agevole replicare che l'esclusione dipende dalla volontà del legislatore di non gravare l'autorità di controllo di un dovere di monitoraggio continuo sui piani che le vengono sottoposti per l'approvazione, dati i costi che tale onere avrebbe sulle autorità nazionali. Solo in questa logica si comprende il richiamo che il considerando 73 CS3D all'obbligo di sorvegliare «almeno» l'adozione, l'elaborazione e gli aggiornamenti del piano. Niente esclude invece che, di propria iniziativa o su impulso di parti interessate, l'autorità di vigilanza possa sindacare la mancata attuazione del piano, facendo uso dei poteri concessigli dagli artt. 25-27 CS3D. Questa interpretazione è avvalorata altresì dal documento sulle Frequently Asked Questions della Commissione sulla CS3D, secondo le quali «if a company fails to adopt a transition plan with the required content, or to update the plan, including the actions to reach the targets, it may face administrative sanctions» (corsivo aggiunto).

<sup>61</sup> *Contra*, FERACI, *Contenzioso climatico e diritto internazionale privato dell'Unione Europea*, cit., 247 ss., la quale sottolinea il mancato richiamo dell'art. 22 all'interno dell'art. 29. L'argomento non pare, tuttavia, decisivo. Anzitutto, l'art. 29, par. 6 CS3D lascia impregiudicata la scelta degli ordinamenti nazionali di introdurre regimi di responsabilità più stringenti. In aggiunta, i pregiudizi al diritto alla salute e alla vita familiare derivanti da un cambiamento climatico dovuto a fattori antropogenici sono protetti dalle norme della CEDU; come tali, la loro lesione ammette comunque il riconoscimento di una pretesa risarcitoria in capo alle vittime, a prescindere da un espresso richiamo all'interno dell'art. 29 CS3D.

giuridici che orientino il delicato equilibrio fra i molteplici interessi in gioco e consentano di calare il rimedio nel contesto specifico di riferimento.

Per le imprese, la costruzione di questo paradigma si fonderebbe sull'applicazione degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024, che a loro volta sottendono il richiamo all'analitica disciplina degli standard europei in materia di rendicontazione<sup>62</sup>. Le norme forniscono una più puntuale descrizione della fattispecie dei «piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici»<sup>63</sup>, nonché un'articolata disamina dei suoi requisiti, con tre importanti conseguenze nell'ambito del giudizio civile.

Rispetto al modello aquiliano, queste disposizioni permettono anzitutto di identificare con maggior precisione le ipotesi di violazione dell'obbligo. Oltre ai casi in cui il piano non sia stato radicalmente sviluppato o manchi dei suoi requisiti essenziali, l'impresa risulterebbe inadempiente qualora le misure ivi previste – segnatamente, gli obiettivi intermedi di riferimento (Reference Target Value), le leve di decarbonizzazione e le risorse stanziare – prefigurino un percorso di decarbonizzazione strutturalmente inidoneo ad allineare l'attività d'impresa agli obiettivi di neutralità climatica. Il sindacato implicherebbe la formulazione di un giudizio *ex ante* di congruità fra le azioni programmate e gli obiettivi da raggiungere. Si tratta di una verifica che non si esaurisce con la predisposizione iniziale del piano, ma che si rinnova ad ogni successivo intervallo temporale, solitamente su base annua, con cui l'impresa è tenuta ad aggiornare i propri impegni. Gli inadempimenti possono infine riguardare la fase attuativa del piano. È questa l'ipotesi in cui gli obiettivi iniziali non sono poi stati effettivamente conseguiti entro l'arco temporale promesso<sup>64</sup>.

L'utilità del paradigma dell'obbligazione di pianificazione climatica si apprezza allora in sede di verifica della condotta tenuta nei casi appena menzionati. Il modello dell'obbligazione di mezzi implica una valutazione fondata sulla misura dello sforzo di «tensione impegnativa» adottato dall'impresa nel raggiungimento del risultato<sup>65</sup>. Le di-

<sup>62</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità, GU L, 2023/2772, 22.12.2023. I principi muovono dall'intento di coprire le diverse declinazioni del concetto di sostenibilità. Alle prime due sezioni di principi trasversali (ESRS 1 – prescrizioni generali) (ESRS 2 – informazioni generali) seguono dieci standard tematici e gli ulteriori standards di settore che saranno oggetto di futura approvazione. Per una panoramica, v., VERRASCINA, *I primi principi di rendicontazione europei per l'informativa di sostenibilità*, in *Amm. e finanz.*, 2024, 1, 7 ss. Alla rendicontazione in materia di cambiamenti climatici è dedicato il primo degli standard tematici (ESRS E1), v., BALLARIN e ZANIN, *ESRS E1 Climate Change: lo standard riferito agli impatti climatici*, in *Amm. fin.*, 2022, 12, 17 ss.

<sup>63</sup> V., Tabella 2, Allegato II, ESRS.

<sup>64</sup> In altro lavoro si è ritenuto opportuno distinguere il caso in cui il mancato adempimento sia dipeso dal fatto che l'impresa non avesse effettivamente messo in atto tutte le azioni che aveva in programma, da quello in cui tali azioni, pur realizzate, si siano comunque rivelate insufficienti. La distinzione ha soprattutto un peso per quanto concerne la verifica della colpa, su cui si rimanda più ampiamente a PISTELLI, *Piani di transizione climatica e tutele civilistiche*, cit., 139 ss.

<sup>65</sup> L'espressione è di MENGONI, *Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi» (studio critico)*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, I, 185-209, 280-320, 366-396, ora in CASTRONOVO, ALBANESE e NICOLUSSI (a cura

sposizioni di settore – *in primis*, gli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024 e l'art. 22 CS3D – richiamano criteri ben più analitici di quelli che discendono dalla sola applicazione delle norme generali sull'illecito, su cui pare opportuno informare la nozione di diligenza. Per garantire il «massimo impegno» (art. 22, par. 1 CS3D), l'impresa sarà anzitutto tenuta a prediligere lo scenario che assicuri la maggior tempestività ed efficacia nel conseguimento della neutralità climatica – in ipotesi, quello che permetta di raggiungerla nel minor tempo possibile o con il maggior livello di abbattimento delle emissioni. Al contempo, però, l'equo bilanciamento imposto dallo standard di condotta («possibile») estende la valutazione all'influenza esercitata da fattori ulteriori, che concorrono ad attenuare la natura di un impegno altrimenti volto a «non lasciar nulla di intentato»<sup>66</sup>. Lo sforzo dell'impresa si misura anzitutto sulla disponibilità dei mezzi tecnici per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e per la realizzazione delle azioni relative alle diverse leve di decarbonizzazione. La loro calibrazione deve avvenire sulla base di un orizzonte temporale di transizione compatibile con l'insieme di tecnologie esistenti e di quelle che saranno sviluppate nell'immediato futuro. La scelta nei processi di decarbonizzazione deve, però, venir misurata sulla base della viabilità economica. Il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica presuppone un impiego di risorse non incompatibile con le logiche del profitto, della crescita economica e della spinta competitiva: sarebbe, d'altronde, irrazionale imporre misure la cui attuazione comporti un serio rischio di fuoriuscita dell'impresa dal mercato<sup>67</sup>. In terzo luogo, la messa in atto delle misure deve essere realizzabile dal punto di vista giuridico<sup>68</sup>. Lo scenario di decarbonizzazione non può consistere in azioni contrarie a norme giuridiche, tanto abbiano esse fonte legale che, più verosimilmente, negoziale<sup>69</sup>.

L'identificazione della condotta alternativa doverosa costituisce, infine, il punto di sutura nella costruzione del rimedio. Diversamente dal modello aquiliano, quello dell'obbligazione di pianificazione non necessita della spasmodica ricerca di una vittima del cam-

di), Luigi Mengoni. *Scritti. Obbligazioni e negozio*, II, Milano, 2011, 140 ss.

<sup>66</sup> D'AURIA, *Climate litigation: una riflessione preliminare a margine della c.d. "giusta causa"*, in *Janus*, n. 29, 2024, 33.

<sup>67</sup> ERBACH, HÖFLMAYR e FOUKALOVÁ, *Economic impacts of the green transition*, in *European Parliamentary Research Service*, PE 733.623, September 2022.

<sup>68</sup> Il problema può non essere immediatamente avvertito per quanto riguarda le emissioni che ricadono nella diretta sfera di controllo dell'impresa (Scope 1), ma riveste assoluta centralità con riferimento alla riduzione delle emissioni che ricadono in ambiti dipendenti (anche) dalle azioni di fornitori (Scope 2) e partners commerciali lungo la catena di valore (Scope 3).

<sup>69</sup> Ad esempio, il raggiungimento di obiettivi di riduzione delle emissioni dovrà tener conto della durata dei contratti di fornitura, non potrà comportare interruzioni brutali dei rapporti commerciali – anche laddove motivate da esigenze di conversione della produzione – o manifestarsi attraverso condizioni particolarmente penalizzanti nei confronti delle piccole e medie imprese nella filiera. Sul punto, v., SNYDER, *An American Experiment in Contracts, Human Rights, and Environmental Protection*, in CAFAGGI, IAMICELI e PISTELLI (a cura di), *Sustainability, due diligence, and the impact on global value chain governance*, cit., 240 ss.

biamento climatico<sup>70</sup>, poiché il suo obiettivo resta primariamente quello della irrogazione di misure correttive. Con ciò s'intende riferirsi a quell'insieme di strumenti che consentono di reagire a una negligente predisposizione o attuazione di un piano di transizione climatica, imponendo all'impresa di correggere o integrare le proprie azioni e obiettivi, ovvero di allineare la propria condotta a quanto dichiarato, prima che il comportamento manifesti l'intero arco delle sue potenzialità lesive. L'azione inibitoria, specie laddove esercitata in forma collettiva, può rappresentare uno dei mezzi più efficaci per promuovere il dovere di attuazione dei piani di transizione climatica. Oltre a ciò, la possibilità di disporre misure dal contenuto atipico ben si adatta all'esigenza di costruire tutele modellate sulla specifica violazione: in qualche caso, attraverso ordini di cessare azioni che possono pregiudicare il raggiungimento di obiettivi di decarbonizzazione; in altri casi, mediante provvedimenti di coercizione di comportamenti attivi, volti a ripristinare uno sforzo di tensione verso il risultato compatibile con i canoni di diligenza sopra richiamati.

Il paradigma dell'obbligazione di pianificazione climatica consentirebbe, allora, di preservare le peculiarità dei processi relativi all'inazione climatica di Stati e di quella delle imprese, riconoscendo e valorizzando l'esistenza di una matrice – quella sì – effettivamente “comune” fra di loro.

## ABSTRACT

Nel contezioso climatico viene affermandosi un orientamento che, pur giungendo a risultati funzionalmente equivalenti, impone di diversificare la “giustiziabilità” delle pretese nei confronti degli Stati da quella nei confronti delle imprese. L'approccio sembra consolidarsi in esito alla recente ordinanza delle Sezioni Unite n. 20381/2025. Dopo una disamina critica del ruolo della responsabilità civile, lo scritto suggerisce di costruire un modello di obbligazione di pianificazione climatica fondato sugli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024.

*The emerging trend in climate change litigation is to distinguish the justiciability of claims against States and companies. However, irrespective of the parties' nature, these claims achieve functionally equivalent results. This approach seems to be gaining ground following the recent ruling of the Italian Supreme Court No. 20381/2025. After a critical examination of the role of civil liability, the paper suggests building a model of climate transition planning obligation based on Articles 3 and 4 of Legislative Decree No. 125 of 6 September 2024.*

<sup>70</sup> Una prospettiva alternativa è quella proposta da autorevole dottrina, che invita a ripensare i paradigmi della soggettività per ampliare gli spazi della tutela, v., ALPA, *Dalla tutela dell'ambiente al riconoscimento della “natura” come soggetto di diritto. Una rivisitazione delle categorie del diritto civile?*, in *Rass. econ.*, 2021, 1, 41 ss.